



CITTÀ
DI ANDRIA

Provincia di **BARLETTA – ANDRIA – TRANI**
Piazza Umberto I –

CF: 81001210723 - P.IVA: 00956770721

Tel. 0883/290318 - Fax. 0883/290225

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, 31 ottobre 2019

Ai Sigg.ri Dirigenti

Al vice Comandante di P.L.

Al Collegio dei Revisori dei Conti

- LORO SEDI -

e, p.c. Al Commissario Straordinario
dott. Gaetano Tufariello

Ai Sub Commissari

- LORO SEDI -

OGGETTO Trasmissione modello di ordinanza di ingiunzione.

Facendo seguito a quanto convenuto nella Conferenza / Coordinamento di Comitato di Direzione di cui al verbale 92933 del 22/10/2019, si trasmette in allegato il modello di Ordinanza Ingiunzione da utilizzare per il recupero delle entrate di competenza, corredato di apposita nota informativa ed esplicativa.

Distinti Saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Brunella ASEALDO

Il Responsabile del Servizio Advocatura
avv. Giuseppe DE CANDIA

COMUNE DI ANDRIA
Protocollo Generale della Città' di Andria
Protocollo N.0096672/2019 del 31/10/2019

1) L'INGIUNZIONE FISCALE, COS'E'

L'ingiunzione fiscale è il primo atto della riscossione coattiva delle **entrate degli enti pubblici** istituita addirittura nel 1910 con un Regio Decreto, caduta in disuso per l'affermazione della riscossione con iscrizione a ruolo, poi riemersa nelle normative più recenti come mezzo di riscossione utilizzabile dagli enti locali in alternativa a quella con iscrizione a ruolo (cartella esattoriale).

L'utilizzo che viene fatto oggi di questo vecchio mezzo di riscossione, come nel caso della cartella l'ingiunzione, segue il mancato pagamento di un avviso di accertamento oppure, in caso di multe, di un verbale emesso ai sensi del Cds (codice della strada).

Come la cartella, ulteriormente, i termini di pagamento e di opposizione, come anche il giudice competente, dipendono dal tipo di debito sottostante.

Se il Regio decreto del 1910 prevede 30 giorni per pagare e la competenza, per le opposizioni, del giudice ordinario, ampia e autorevole giurisprudenza si è riferita a normative successive stabilendo per i debiti di natura tributaria la competenza del giudice tributario con conseguente termine più lungo per opporsi o pagare, 60 giorni (vedi più avanti).

Sull'ingiunzione stessa queste informazioni devono esserci.

2) ENTRATE DEGLI ENTI PUBBLICI

L'ingiunzione fiscale serve a conseguire la riscossione coattiva delle **entrate degli enti pubblici**.

Per entrate si intendono sia quelle tributarie che quelle patrimoniali.

Per le **entrate tributarie** la ingiunzione deve essere preceduta dall'avviso di accertamento.

Per le **entrate patrimoniali di diritto pubblico** (sanzioni amministrative, rette asili, servizi cimiteriali, trasporto scolastico, mensa, tariffe palestre e impianti sportivi, sale comunali, oneri edilizi) l'ingiunzione deve essere preceduta dalla contestazione di addebito quale atto propedeutico (es. il verbale di contravvenzione per violazione al cds regolarmente notificato).

Per le entrate patrimoniali di diritto privato (affitti comunali, servizio idrico e altre somme derivanti da obbligazioni civilistiche tra l'ente i soggetti privati) l'ingiunzione deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito per inadempienza.

3) NOTIFICA

L'ingiunzione deve essere notificata al debitore personalmente, secondo le normative del codice di procedura civile- oppure via posta.

Nel dettaglio, le varie disposizioni di legge consentono la notifica dell'ingiunzione fiscale tramite:

- ufficiali giudiziari secondo le disposizioni del codice di procedura civile (RD 639/1910);
- funzionari responsabili della riscossione (Dl 70/2011 art.7 comma 2 lettera gg-sexies);
- messi comunali o notificatori nominati dagli uffici (Legge 296/2006 art.1 comma 158).

L'ente locale, direttamente o tramite il messo comunale, può legittimamente notificare l'ingiunzione anche a mezzo posta (Legge 265/1999 art. 10).

4) POTERI ESECUTIVI

La legge prevede espressamente l'esecutività di diritto dell'ingiunzione fiscale, non più dipendente dal pretore (D.lgs.51/1998 art.229). Tuttavia alcune pronunce giurisprudenziali precisano che il funzionario che emette l'atto non debba solo sottoscriverlo ma anche apporre il cosiddetto "visto di esecutorietà o esecutività", che in pratica consiste nella certificazione che il credito sia "certo, liquido ed esigibile".

Riguardo alle azioni esecutive attivabili il Regio decreto del 1910 prevede che a fronte del mancato pagamento di un ingiunzione fiscale, o nel caso di rigetto di un eventuale opposizione, si possa procedere al pignoramento dei beni mobili del debitore o all'espropriazione dei beni immobili. Nel tempo poi il potere esecutivo dell'ingiunzione si è evoluto ed adattato alle nuove norme e procedure, arrivando ad equipararsi a quello delle cartelle esattoriali.

Più norme hanno infatti chiarito non solo che gli enti locali possono riscuotere le proprie entrate con ingiunzione fiscale, ma anche che sono applicabili le regole di riscossione fissate dal Dpr 602/73 al Titolo II, e cioè:

- espropriazione forzata (pignoramento) mobiliare e immobiliare (con iscrizione di ipoteca);
- espropriazione forzata (pignoramento) presso terzi;
- fermo amministrativo dei veicoli.

Sul punto è anche intervenuta l'Agenzia delle Entrate confermando l'equiparazione dell'ingiunzione fiscale con il ruolo (cartella esattoriale), argomentando specificatamente riguardo all'iscrizione di ipoteca applicabile per crediti tributari dei Comuni (Risoluzione AE 149/2017).

5) OPPOSIZIONE

Come giudice competente per l'opposizione il RD del 1910 stabilisce quello ordinario, quindi il giudice di pace o il tribunale a seconda dell'importo dell'entrata da riscuotere.

Tuttavia la questione è stata dibattuta a livello giurisprudenziale fino ad arrivare al principio affermato dalla Cassazione (a sezioni unite) che sancisce che la competenza è diversa a seconda del caso e della natura del debito (Cassazione, sentenza n. 29/2016).

Per i debiti tributari, in particolare, la competenza è del giudice tributario e il riferimento è il D.lgs. 546/92 anche riguardo ai termini di opposizione (60 giorni).

Per le ingiunzioni che riguardano altri tipi di debito, come per esempio le multe, il giudice competente è e rimane quello ordinario.

I termini e il giudice competente per l'opposizione sono in ogni caso specificati nell'ingiunzione stessa.

6) RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regio Decreto 639/1910;

- Dl 248/2007 convertito nella legge 31/2008 art.36 comma 2:

2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e' svolta in proprio dall'ente locale o e' affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva e' affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

- Dl 70/2011 convertito nella legge 106/2011 art.7 comma 2 lettera gg-quater gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie: 1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonche' secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite

per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare;

- Dl 193/2016 convertito nella legge 225/2016 (istitutivo del nuovo riscossore nazionale Agenzia delle entrate-riscossione) art.2 comma 2 (“2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”).

COMUNE DI ANDRIA
Settore

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

ORDINANZA N. in data

OGGETTO: Ordinanza Ingiunzione per recupero [indicare l'entrata da recuperare e titolo fondante]

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

[Premesse in fatto e in diritto]

Premesso che

Considerato che...

Dato atto che

Ritenuto pertanto necessario agire nei confronti della società debitrice per il recupero del complessivo credito, oltre alle spese derivanti dal presente procedimento;

Dato atto che il contributo di concessione originariamente determinato è stato già accertato nel Bilancio del Comune di Andria (BT) e che trattasi di credito certo, liquido ed esigibile;

Visto il R.D. 14 aprile 1910, n. 639;

Visto l'articolo 36 del D.L. 248/2007 convertito in legge n.31/2008;

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, e segnatamente l'art. 16 comma 6;

Richiamato il Decreto di conferimento degli incarichi di Settore ai sensi del D.lgs 267/2000;

INGIUNGE

al/alla il pagamento della complessiva somma di euro dovuti a titolo di contributo di Concessione edilizia, incidenza quota costo di costruzione, omni comprensivo della maggiorazione costituita dagli interessi di legge sul capitale, così articolata: ;

ASSEGNA

per il pagamento il termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica della presente ordinanza il quale dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

AVVERTE

- fin da ora che, siccome la presente ingiunzione è resa esecutiva di diritto ai sensi dell'articolo 229 e 247 del D.Lgs 19 febbraio 1958 n. 51 e ss.mm.ii., trascorso il termine di cui sopra il Comune di Andria (BT) procederà ad esecuzione forzata ai sensi del R.D. n° 639/1910 e successive modificazioni e/o integrazioni di Legge;
- che avverso la presente ordinanza ai sensi dell'articolo 3 del R.D. 639/1910 può essere proposto ricorso 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza medesima;
- l'ingiunto che dovrà dare comunicazione al Settore competente dell'avvenuto pagamento entro e non oltre giorni 15 dalla scadenza del termine perentorio, fornendo la relativa prova;

Il presente atto:

- è esente da bollo ai sensi dell'art. 5 allegato B del D.P.R. 642/1972;
- è esente da imposta di registro ai sensi dell'articolo 5 allegato B del D.P.R. 131/1986.

Il Responsabile del Settore

[Relazione di notificazione]